

## **Educazione alla cittadinanza e obiezione di coscienza (tra Spagna e Italia)**

di Gabriele Maestri

Sommario: 1. La vicenda trattata davanti al Tribunale supremo spagnolo. 2. La decisione del Tribunale supremo. 2.1. *L'annullamento della sentenza di primo grado*. 2.2. *Il ruolo dell'educazione in una società pluralistica*. 2.3. *Inesistenza di un diritto all'obiezione di coscienza in ambito educativo*. 2.4. *Compatibilità delle norme di secondo grado con i principi costituzionali*. 3. I «voti particolari» e i punti più contesi. 4. Considerazioni conclusive (con uno sguardo a casa nostra).

Il Tribunale Supremo spagnolo, in febbraio, si è trovato a dover decidere una questione molto delicata, al confine tra diritto e morale: nella sentenza dell'11 febbraio 2009, provocata dal ricorso n. 1013/2008, la corte si è espressa sull'eventuale violazione dei diritti fondamentali – costituzionalmente garantiti – ad opera delle materie scolastiche di Educazione alla cittadinanza introdotte attraverso la *Ley Orgànica de Educaciòn 2/2006* e le norme regolamentari che ne hanno costituito sviluppo.

### **1. La vicenda trattata davanti al Tribunale supremo spagnolo**

Una coppia di genitori si era rivolta nel 2007 al Consigliere dell'educazione e della scienza del principato delle Asturie per ottenere che la figlia non frequentasse gli insegnamenti di educazione alla cittadinanza<sup>1</sup> all'interno di una scuola cattolica: la richiesta era formulata nei termini dell'obiezione di coscienza. Essendo stato opposto un diniego, i genitori si sono rivolti con un ricorso amministrativo al Tribunale superiore di giustizia delle Asturie, lamentando la violazione degli articoli 16.1 (libertà ideologica e religiosa individuale) e 27.3 (diritto dei genitori a scegliere la formazione religiosa e morale dei figli) della Costituzione spagnola, da interpretare alla luce dei trattati internazionali sui diritti umani ratificati dalla Spagna. Il caso è finito davanti alla sezione amministrativa del Tribunale supremo spagnolo dopo che la corte delle Asturie aveva escluso che vi fosse la violazione di alcun diritto costituzionalmente tutelato.

### **2. La decisione del Tribunale supremo**

#### *2.1. L'annullamento della sentenza di primo grado*

La sentenza del Tribunale delle Asturie legge la domanda dei genitori come un sindacato di costituzionalità della legge sull'educazione<sup>2</sup>: a questo proposito, la corte osserva che in sé la legge sull'educazione non presenta alcun profilo di incostituzionalità e tutt'al più la violazione dei diritti fondamentali può venire solo dagli «atti concreti di insegnamento»; in particolare, il tribunale

<sup>1</sup> Le materie segnatamente oggetto di obiezione di coscienza erano «*Educaciòn para la Ciudadanía*», «*Educaciòn ético cívica*» e «*Filosofía y Ciudadanía*».

<sup>2</sup> Il primo motivo alla base del rigetto del ricorso è infatti di natura procedurale. Si sostiene che di fatto il ricorso contro la negata obiezione di coscienza configura un giudizio di costituzionalità della legge in materia di educazione, sindacato che sarebbe stato direttamente proponibile: dunque la richiesta dei ricorrenti sarebbe stata incongrua.

ritiene che non siano specificate censure precise agli insegnamenti di educazione civica, per cui il ricorso manca di giustificazione. Il Tribunale Supremo, tuttavia, annulla la sentenza di primo grado, accogliendo il primo motivo di cassazione presentato dalla famiglia, in base al quale si lamentava che il primo pronunciamento non entrasse affatto nel merito delle singole critiche mosse alla legge, a proposito di un «addottrinamento contrario alle credenze proprie dei ricorrenti».

## 2.2. *Il ruolo dell'educazione in una società pluralistica*

È lo stesso Tribunale Supremo, a questo punto, a dover valutare nel dettaglio le doglianze dei ricorrenti. Ricordati i motivi sottostanti all'insegnamento di educazione alla cittadinanza democratica, i suoi obiettivi e le competenze da sviluppare, così come formulati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa<sup>3</sup> e confermati da vari documenti redatti nell'ambito dell'Unione europea<sup>4</sup>, i giudici passano ad analizzare la questione all'interno del sistema costituzionale spagnolo. Si sottolinea dapprima il ruolo fondamentale dell'educazione per insegnare agli studenti il pluralismo all'interno della società e il rispetto delle differenze, come pure per trasmettere valori morali alla base dei diritti umani fondamentali; si passa poi al ruolo che lo Stato si riconosce in ambito educativo, per cui l'istituzione è obbligata ad intervenire nell'educazione, compresa quella di natura privata, anche per istruire o informare sui valori «necessari per il buon funzionamento di un sistema democratico».

È in questo contesto che, tuttavia, va posta una distinzione fondamentale tra i valori alla base del sistema costituzionale, che lo Stato è tenuto a insegnare e a suscitare, e i valori che invece sono conseguenza del pluralismo: in questo caso, lo Stato deve limitarsi a informare in modo neutrale sulle principali concezioni morali o ideologiche in un dato momento storico ed educare al loro rispetto, senza mai spingersi all'indottrinamento legato a una singola concezione. Questa considerazione è strettamente legata proprio ai due articoli della Costituzione cui si appellano i genitori della ragazza: essi non sono affatto incompatibili con l'insegnamento del pluralismo all'interno della società, ma esigono che esso sia condotto con neutralità.

## 2.3. *Inesistenza di un diritto all'obiezione di coscienza in ambito educativo*

Posto questo, il passo successivo è valutare l'esistenza in questo caso di un diritto all'obiezione di coscienza, così come sostenuto dai ricorrenti e invece categoricamente negato dall'amministrazione delle Asturie, dall'Avvocatura dello Stato e dal ministero dell'Economia, intervenuti nel procedimento. La Costituzione, in effetti, prevede solo l'obiezione militare *ex art. 30.2*, cui il Tribunale costituzionale ha aggiunto l'obiezione del personale sanitario di fronte alla pratica abortiva (ciò non impedisce al legislatore di introdurre esplicitamente ulteriori ipotesi, sia pure di rango legislativo, di «dispensa da determinati doveri giuridici per ragioni di coscienza»).

Non sembra invece esserci spazio per un "diritto generale" all'obiezione di coscienza, legato ad un'interpretazione estensiva dell'art. 16 della Costituzione, in base alla quale sarebbe garantito il diritto a comportarsi secondo le proprie credenze in ogni circostanza: se esistesse un tale diritto, non ci sarebbe bisogno di dare esplicita tutela costituzionale all'obiezione di coscienza militare; in più,

<sup>3</sup> Si tratta della raccomandazione n. 12/2002.

<sup>4</sup> In particolare una Raccomandazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006.

quel diritto non è configurabile, perché incompatibile con il limite specifico del «mantenimento dell'ordine pubblico» e con il principio generale in base al quale (lo ricorda l'art. 9 della carta costituzionale) tutti i cittadini sono soggetti al diritto. Non è possibile rintracciare un principio simile all'interno della giurisprudenza costituzionale<sup>5</sup>, né il risultato può essere ottenuto attraverso fonti internazionali, da utilizzarsi per interpretare le disposizioni interne in materia di diritti fondamentali: è pur vero che l'art. 10.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce un diritto all'obiezione di coscienza senza limitarlo a determinate materie, ma rimanda espressamente alle leggi nazionali che regolino l'esercizio di quel diritto, per cui in questo caso la disposizione non si applica.

Quanto all'esistenza di un diritto all'obiezione di coscienza limitato all'ambito educativo (sulla scorta dell'art. 27.3 della Costituzione), si passano in rassegna due sentenze recenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base alle quali il dovere di frequentare obbligatoriamente gli insegnamenti di religione (luterana in Norvegia e sunnita in Turchia) per chi pratica un culto diverso violava l'art. 9 della Convenzione europea: si trattava di casi in cui non era stato rispettato il canone dell'informazione equilibrata sulla pluralità di religioni e si sconfinava nell'indottrinamento e, in particolare, non era previsto un adeguato sistema di dispensa da quelle materie; le pronunce, tuttavia, mal si applicano al sistema spagnolo, in cui l'insegnamento della religione è facoltativo.

Anche il riferimento all'art. 27.3 della Costituzione non serve a fondare il diritto a un'obiezione di coscienza su materie «estrane alla religione e alla morale», così come dovrebbe essere Educazione alla cittadinanza; occorre poi tener presente anche il secondo paragrafo dell'articolo, per cui il diritto dei genitori a scegliere l'educazione morale e religiosa dei figli dev'essere bilanciato col dovere dello Stato di garantire un'educazione al rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti fondamentali (si possono annullare le norme che regolano una materia obbligatoria se invadono il diritto di scelta educativa della famiglia, ma non prevedere esenzioni); in più, permettere a singole persone di non frequentare la materia oggetto del contenzioso significherebbe mettere in discussione il concetto stesso di cittadinanza che si vorrebbe insegnare a tutti gli studenti, a prescindere dal loro credo; gli stessi genitori ricorrenti, peraltro, ammettono che vari aspetti dell'insegnamento non sono minimamente problematici.

#### *2.4. Compatibilità delle norme di secondo grado con i principi costituzionali*

Verificata l'inesistenza di un diritto all'obiezione di coscienza, il Tribunale deve da ultimo valutare la compatibilità dei decreti regolatori della materia con le norme costituzionali già esaminate. Il Tribunale supremo dapprima nega che l'impostazione della materia in oggetto faccia concludere – come invece lamentano i genitori – che per il legislatore l'unica morale è quella fissata dal diritto, il quale può assumere qualunque contenuto a prescindere dal suo significato etico: il recepimento dei diritti umani fondamentali come base dell'ordinamento (cui dunque ogni norma deve conformarsi) è la massima dimostrazione del contenuto etico dell'ordinamento stesso, al pari del principio di eguaglianza e libertà sostanziale enunciato dall'art. 9.2 della Costituzione. Sarebbero dunque infondate le accuse di relativismo e di positivismo, considerando il fatto che le norme – al giorno d'oggi – non si basano affatto su idee estranee alla società, anzi, ne esprimono i valori e le condizioni indeclinabili di convivenza: esattamente ciò che gli studenti devono comprendere e porre alla base dei loro ragionamenti.

---

<sup>5</sup> Le due sentenze del Tribunale costituzionale, in qualche modo legate all'obiezione di coscienza non consentono di elaborare un principio generale in materia (sent. n. 53/1985, in un caso di aborto, e 154/2002, in un caso di trasfusione non autorizzata dai genitori per motivi religiosi), trattandosi di pronunce isolate e legate a specificità dei casi concreti.

I ricorrenti censurano la materia anche perché indirizzerebbe gli studenti verso un orizzonte in cui, oltre all'uomo e alla donna, esistono altre "varianti" di genere (evidentemente non riconosciute dalla credenza cattolica dei genitori): il Tribunale<sup>6</sup> nega che gli elementi contro cui i genitori si sono scagliati (tra essi, la valutazione critica della divisione sessuale del lavoro e dei pregiudizi sociali e omofobi) debbano essere considerati negativamente – per sé stessi o nel contesto dei decreti – e sottolinea che non è pericolosa la «messa a fuoco dei generi», considerando anche come la legge sull'educazione utilizza il termine «genere», a proposito dell'uguaglianza effettiva tra uomini e donne; quanto all'educazione all'affettività e alle emozioni, essa ha il solo scopo di rendere coscienti i ragazzi degli aspetti emotivi, sentimentali e affettivi che hanno riflesso sulla vita politica e sociale.

I genitori lamentano anche come i criteri alla base dell'Educazione alla cittadinanza valutino non tanto le attitudini (*aptitudes*) e le conoscenze, quanto piuttosto gli atteggiamenti (*actitudes*). I giudici riconoscono che ciò è vero, ma ricordano che la scuola non deve solo trasmettere conoscenze, ma anche «la capacità di servirsene», dunque anche in Educazione alla cittadinanza si valutano «attitudini, atteggiamenti e abilità», senza che ciò comporti adesione a principi o valori oppure obblighi a rivelare convinzioni personali.

Per tutti questi motivi, non ci sarebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali, così come lamentata dai genitori (che vedono dunque respinto il loro ricorso amministrativo), pur essendo necessario che lo Stato non imponga o trasmetta, neppure indirettamente, punti di vista su questioni morali controverse, essendo necessari «la più genuina obiettività e il più prudente distacco».

### 3. I «voti particolari» e i punti più contesi

Il caso legato alle materie di *Educación para la Ciudadanía* ha certamente toccato un "nervo scoperto" del sistema costituzionale, in particolare gli equilibri tra laicità dello Stato e concezioni etiche, tra poteri/doveri statali in ambito educativo e libertà di educazione da parte delle famiglie. Fin dall'approvazione della legge sull'educazione, nel 2006, la Conferenza episcopale spagnola si era espressa chiaramente in modo critico nei confronti della nuova materia, quanto ai contenuti e ai metodi<sup>7</sup>; i *media* italiani hanno dato conto tanto delle dure prese di posizione di alcuni prelati cattolici<sup>8</sup>, quanto di significative divisioni all'interno della Chiesa iberica<sup>9</sup>.

Non deve stupire come, accanto alla sentenza di cui si è parlato prima, siano stati depositati vari «voti particolari» dei giudici del Tribunale supremo: l'intero ordinamento spagnolo, infatti, prevede l'istituto dell'«opinione dissenziente» che consente al singolo membro di un organo giurisdizionale collegiale di dar conto pubblicamente di una sua posizione non uniforme rispetto a quella del collegio, per quanto riguarda il dispositivo o la sola motivazione dell'atto decisorio<sup>10</sup>. Al di là delle

<sup>6</sup> I giudici premettono che i ricorrenti non hanno spiegato con chiarezza cosa intendano per «ideologia di genere», né hanno indicato in modo congruo quali parti dei decreti sarebbero «affette negativamente» da quella impostazione.

<sup>7</sup> V. A. OPPES, *Spagna, anche le coppie gay finiscono sui libri di scuola*, da *Repubblica* del 15 luglio 2006; il vicepresidente dei vescovi spagnoli, tra l'altro, dichiarò «I genitori non permettano che i loro figli vengano educati da altri».

<sup>8</sup> L'arcivescovo Angelo Amato, pochi mesi fa, ha parlato di «indottrinamento laicista» che si inserisce in una Spagna votata alla «statolatria»: v. M. POLITI, *Il Vaticano: in Spagna c'è statolatria*, su *Repubblica* del 19 dicembre 2008, pag. 16.

<sup>9</sup> Una parte delle scuole cattoliche decise di impartire comunque l'insegnamento introdotto nel 2006, sostenuta in questo dal presidente della Conferenza episcopale spagnola; in A. OPPES, *Educazione civica alla Zapatero, la Chiesa spagnola si spacca*, da *Repubblica*, 5 settembre 2007.

<sup>10</sup> Uno degli studi italiani più significativi sull'istituto dell'opinione dissenziente, legato proprio al sistema giuridico spagnolo (sia pure con riguardo al Tribunale costituzionale, non a quello supremo), ma con un'ampia trattazione

formule più o meno incisive di rispetto per la sentenza e per la scelta espressa dalla maggioranza del collegio, alcuni giudici hanno sentito il bisogno di rivelare il loro dissenso, motivandolo in base alla propria interpretazione del caso e delle disposizioni normative richiamate.

Nessuno, in realtà, trova da ridire sull'insegnamento in sé di Educazione alla cittadinanza: ci sono vari argomenti – in particolare quelli relativi «all'insegnamento dei principi, dei valori o dei diritti costituzionali, oppure alla conoscenza delle convenzioni internazionali sui diritti umani», come si legge nel *voto particular* più incisivo – che non hanno particolari implicazioni di tipo etico e sono considerati «davvero necessari e giustificabili»<sup>11</sup>. Qualche voto particolare, peraltro, è di natura concorrente (non si tratta dunque di un *dissent*) e riguarda soltanto alcuni passaggi motivazionali che hanno portato alla decisione, ad esempio sull'esistenza di un diritto all'obiezione di coscienza<sup>12</sup>. Taluni contestano che un'attività educativa riferita ai valori morali alla base delle norme, al fine di promuovere l'adesione agli stessi, non sia considerata indottrinamento o passi per un indottrinamento legittimo: i valori che il legislatore considera comuni potrebbero non essere accettati o ritenuti accettabili da tutti e in quel caso si dovrebbe dare la possibilità di educare la prole secondo i valori ritenuti validi<sup>13</sup>. Altri, con un discorso simile, denunciano come i diritti umani, presentati come «punti di riferimento morale universali e comuni per il comportamento», siano in realtà valori strettamente dipendenti dal contesto storico-sociale e dunque da una valutazione di tipo ideologico: anche per questo, «introdurre un'etica civile, distinta dall'etica personale e fondata solo sui diritti umani riconosciuti dalla legge positiva»<sup>14</sup> andrebbe oltre il compito dello Stato e violerebbe l'art. 27.3 della Costituzione.

L'opinione più critica nei confronti della sentenza analizza in modo articolato la questione, occupandosi in primo luogo delle disposizioni normative in tema di educazione morale dei figli, in cui si ribadisce più volte il diritto dei genitori a dare alla prole, all'intero o all'esterno della scuola, un'educazione morale e religiosa conforme alle proprie convinzioni morali e religiose (lo stesso art. 27.3 può essere letto in forma positiva oppure negativa, con il diritto a che i figli non ricevano alcuna educazione morale o una formazione contraria alle convinzioni dei genitori), ciò anche alla luce delle norme contenute nei trattati internazionali sui diritti umani ratificati dalla Spagna. In particolare, in base al primo protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti umani e alla giurisprudenza della Corte ad esso relativa, il rispetto del diritto dei genitori a scegliere l'educazione morale dei figli, nell'istruzione pubblica e privata, dev'essere interpretato anche alla luce del diritto alla vita privata, della libertà di pensiero, religione ed espressione: lo Stato, dunque, dovrebbe garantire che i programmi di studio siano seguiti «in modo obiettivo, critico e pluralista»,

---

generale è contenuto in L. LUATTI, *Profili costituzionali del voto particolare – L'esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo*, Giuffrè, Milano, 1995. Il saggio, dopo aver ripercorso la storia e la conformazione dell'istituto nelle realtà in cui è presente, dà conto anche del lungo dibattito (non ancora sopito) sulla possibile introduzione del voto particolare in Italia; vale la pena ricordare come nel nostro ordinamento l'eventuale dissenso di un giudice ha rilievo (come esimente) sul piano della responsabilità civile dei magistrati, in base alla legge 117/1988.

<sup>11</sup> Lo stesso giudice Juan José González, redattore dell'opinione più critica verso la sentenza, si dice sorpreso dell'assenza di una trattazione istituzionale legata all'Unione Europea all'interno delle materie di Educazione alla cittadinanza.

<sup>12</sup> Il giudice José Manuel Sieira Miguez, unitamente ai colleghi José Díaz Delgado e Celsa Pico Lorenzo, non approva che sia negato lo spazio per l'obiezione di coscienza al di fuori del servizio militare e dell'aborto, ritenendo che l'obiezione debba essere riconosciuta eventualmente per via giurisdizionale.

<sup>13</sup> Il giudice Jesús Ernesto Peces Morate, unitamente ai colleghi Mariano de Oro-Pulido López e Pedro Yagüe Gil, sottolinea come i ricorrenti non abbiano lamentato la fissazione, da parte dello Stato, di una programmazione per insegnare i valori etico-civici, bensì il non aver ricevuto la dispensa per la figlia da materie che si ispirano a valori diffusi, ma non condivisi dai ricorrenti stessi.

<sup>14</sup> Tratto dalle considerazioni finali del *voto particular* del giudice Emilio Frías Ponce, cui ha aderito Juan Gonzalo Martínez Micó.

in modo che non siano irrispettosi delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori e, in caso contrario, concedere la possibilità di dispensa. Per il giudice dissenziente, poi, l'obiezione di coscienza altro non sarebbe che la libertà di coscienza, che aprirebbe un problema di limiti all'esercizio dei diritti fondamentali: secondo il magistrato, in una società che proclama la laicità e la libertà di credo, dovrebbe prevalere il diritto di scelta dei genitori sul potere/dovere dello Stato in materia di educazione.

Quanto alle specificità delle quattro materie di Educazione alla cittadinanza insegnate in Spagna, il giudice ritiene che nella scuola primaria si insista su aspetti che riguardano la vita privata e l'intimità e si valutino non le conoscenze dell'alunno, bensì i suoi comportamenti quotidiani e l'autocontrollo delle sue emozioni; nell'educazione secondaria tra gli obiettivi c'è la costruzione di un pensiero e un progetto di vita propri, di una coscienza morale, di un'etica comune, da perseguire anche attraverso un'educazione affettiva ed emozionale. Per il magistrato, questi e altri concetti sono sufficientemente indeterminati e indeterminabili in concreto, pertanto non sarebbe garantita la neutralità e l'imparzialità da parte dello Stato che, trasmettendo una scala di valori e usando metri di valutazione legati ad atteggiamenti e osservazioni di comportamento, invaderebbe lo spazio della formazione della coscienza morale, riservato alla famiglia. Per questi motivi, i decreti che hanno dato attuazione alla legge del 2006 avrebbero valicato i limiti, in particolare ledendo gli articoli 16.1 e 27.3 della Costituzione spagnola e prevedendo – a differenza del contenuto della legge – la frequenza obbligatoria agli insegnamenti.

#### **4. Considerazioni conclusive (con uno sguardo a casa nostra)**

Il contenuto della sentenza pare sostanzialmente condivisibile. Si può sottoscrivere con una certa tranquillità la dichiarazione di inesistenza di un diritto "generale" all'obiezione di coscienza, facendo leva tanto su argomenti giuridici (la Costituzione e le leggi spagnole non lo prevedono), quanto su spiegazioni logiche (non si spiegherebbe diversamente la necessità di indicare nello specifico le ipotesi dell'obiezione al servizio militare e alla pratica dell'aborto e sarebbe difficile conciliare quel diritto a comportarsi sempre secondo coscienza con la sottoposizione di tutti i cittadini alle stesse regole).

Certo, si potrebbe obiettare che l'argomento giuridico di per sé non è sufficiente: nelle vicende legate alla coscienza e, più in generale, alla laicità la dottrina ha messo in luce i limiti di un'analisi che si occupi solo delle norme costituzionali e di rango primario, senza estendersi ad atti amministrativi, prassi della burocrazia e, più in generale, atteggiamenti culturali di una comunità<sup>15</sup>. A ciò si può aggiungere che la libertà di coscienza (di cui l'obiezione costituisce un sostanziale corollario) può essere ricostruita come proiezione sociale dell'identità individuale, un "foro interno" la cui protezione sarebbe oggetto di un diritto, anche nei confronti del legislatore che impone l'adempimento di doveri pubblici (al punto che ogni coercizione prevista dalla legge dovrebbe essere giustificata, rispetto alle ragioni morali dell'individuo)<sup>16</sup>.

Pur considerando la validità di tali affermazioni di dottrina, riesce davvero difficile immaginare che attraverso gli articoli 16.1 e 16.3 (in particolare i passaggi che recitano «È garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione [...] che quelle

<sup>15</sup> Lo si sottolinea, tra l'altro, in S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza – Una riflessione sullo Stato "laico"*, Jovene, Napoli, 1986, p. 25 (si riprende il contenuto di S. LARICCIA, *La libertà religiosa nella società italiana*, in P. BELLINI [a cura di], *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 313-22).

<sup>16</sup> La riflessione è contenuta ancora in S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 56-67; le argomentazioni richiamate si riferiscono al quadro costituzionale italiano, ma sembra di poterle riferire anche alla realtà spagnola.

necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico garantito dalla legge»; «I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola») si possa legittimare un diritto a comportarsi secondo coscienza in ogni campo dell'esperienza, al punto da configurare un "diritto di resistenza" nei confronti di ogni singolo obbligo imposto dallo Stato: tra l'altro, in questo modo, rischierebbe di venire meno la qualificazione dell'obiezione di coscienza come «comportamento di stabilizzazione sociale»<sup>17</sup>, così come tengono (giustamente) a dipingerla i suoi molti sostenitori.

Sembra piuttosto logico anche dedurre l'inesistenza di un diritto *ratione materiae* (restando naturalmente sul piano teorico): se una norma in effetti collide con il diritto a scegliere l'educazione per i figli dev'essere annullata (dunque con effetto per tutti), non ha senso concedere la possibilità di un'esenzione che creerebbe potenziali disparità non giustificate; in più sembra davvero difficile che una materia che dovrebbe servire a dare agli studenti una sorta di "alfabeto di base" del loro paese, delle persone che lo abitano e dei loro diritti e doveri (ricomprendendo tutto ciò nella denominazione «cittadinanza») riesca ad invadere così pesantemente campi affidati (giustamente) all'educazione familiare.

Più difficile è esprimere un parere preciso e circostanziato sull'ultima parte, se non altro perché occorrerebbe davvero poter basarsi su qualcosa di più solido e documentato, rispetto alle allegazioni dei genitori ricorrenti (in particolare, non sarebbe affatto inutile avere sotto gli occhi i libri di testo utilizzati per i vari insegnamenti); le affermazioni dei giudici in materia di relativismo e di identità di genere, in ogni caso, sembrano essere in linea con il dettato costituzionale o, per lo meno, suggeriscono un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni, non lontana dalla realtà.

Prestando attenzione ai «voti particolari», alcune affermazioni sembrano più convincenti di altre: non è semplice – ad esempio – negare automaticamente che sia almeno in parte rischioso individuare un indottrinamento "legittimo" e uno "illegittimo" (come invece potrebbe emergere da una lettura della sentenza), oppure che nei vari paesi firmatari delle convenzioni sui diritti umani essi siano applicati (o, purtroppo, non applicati) in modo anche molto diverso, in base alle convinzioni diffuse nei vari Stati o nelle loro classi dirigenti. I dubbi, però, aumentano nel considerare il *voto particular* che più si distacca dalla sentenza: pur potendosi condividere alcune premesse, riesce difficile vedere come potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali vari punti ed obiettivi delle singole materie.

La valutazione è indubbiamente parziale, visto che non può fare riferimento a testi scolastici scritti per le materie qui discusse, né tanto meno a pratiche concrete di insegnamento, ma si fatica a vedere (anche attraverso le "lenti" di un paese come l'Italia che da oltre 50 anni prevede l'educazione civica) come una disciplina che si denomina «Educazione alla cittadinanza» e che, come si legge nel *Real Decreto* 1631/2006 che l'ha introdotta, ha come obiettivo «favorire lo sviluppo di persone libere e integre, attraverso il consolidamento dell'autostima, la dignità personale, la libertà e la responsabilità e la formazione dei futuri cittadini con criteri propri, rispettosi, inclini alla partecipazione e solidali, che conoscano i loro diritti, assumano i loro doveri e sviluppino abitudini civiche per cui possano esercitare la cittadinanza in modo efficace e responsabile», possa arrivare a violare diritti costituzionalmente riconosciuti; si sarebbe tentati di dire che la reazione alla nuova materia e la visibile differenza di posizioni all'interno della società spagnola sia dovuta ad una lunga "non presenza" dello Stato nella formazione dei cittadini, lacuna "coperta" in gran parte da altre istituzioni, a partire dalla Chiesa cattolica.

<sup>17</sup> V. S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 131-132.

Uno dei primi commenti alla sentenza<sup>18</sup>, tuttavia, non è affatto tenero nei confronti dei giudici del *Tribunal Supremo*: si dice che costoro hanno un elevato «grado di attenzione alla dottrina del Tribunale costituzionale» e un'altrettanto «sorprendente capacità di ignorarla o fraintenderla». Il tribunale di ultima istanza avrebbe manifestato «sordità» al riconoscimento esplicito o implicito del diritto all'obiezione di coscienza, operato dal giudice costituzionale già 27 anni prima, orientamento fatto proprio anche dall'Unione europea; a queste riflessioni avrebbe preferito altri principi contenuti nella giurisprudenza costituzionale (quelli che permettono di concludere che tale diritto riguarda soltanto materie delimitate), «inventandosi un diritto all'obiezione di coscienza puramente legislativo, che una maggioranza temporanea potrebbe creare, modificare o sopprimere».

L'autore dell'articolo, a dire il vero, fa derivare la sentenza non condivisa del Tribunale supremo alla mancanza di un reale dibattito – fino a quel momento – sulla questione; resta il fatto che – sono sempre parole dell'articolo – il pluralismo politico svilupperà in mille modi il contenuto fondamentale dei diritti e saranno tutte interpretazioni “costituzionali”, per cui l'autore si chiede: «In base a quali di queste educeremo alla cittadinanza?» (qualche riga sopra l'interrogativo era più pressante: «Con quale delle due Costituzioni si educerà alla cittadinanza?», mettendo a confronto l'interpretazione del Tribunale costituzionale e quella del Tribunale supremo). «Nessun potere pubblico può ergersi ad arbitro della coscienza di alcuno» ammonisce l'autore del commento, per il quale la posizione assunta dal Tribunale supremo configura di fatto l'educazione alla cittadinanza come un «catechismo civile» (con un'accezione presumibilmente negativa) e fa pensare al rischio di un totalitarismo, ad opera di chi imporrà come «volontà generale» una sua volontà particolare.

Pur rispettando le idee di chi conosce certamente a fondo il sistema spagnolo, non sembra tuttavia di poter condividere queste critiche: se anche certi rischi non si possono negare, quanto è stato osservato in precedenza rispetto all'(in)esistenza di un diritto generale o *ratione materiae* all'obiezione di coscienza e le considerazioni legate alla materia specifica pare sufficiente a giustificare la decisione dei giudici (salvo, naturalmente, che altri elementi facciano deporre in futuro per un'interpretazione diversa dell'intera questione). Quanto al rischio di una «catechesi civile», che dal punto di vista etimologico non avrebbe nulla di negativo<sup>19</sup>, occorre intendersi: se ci si riferisce alla possibilità che la materia si trasformi in un indottrinamento “legittimo” che miri a una «stretta osservanza» dell'etica pubblica<sup>20</sup>, si è già detto che, in effetti, tale eventualità non può essere esclusa ed è assolutamente necessario vigilare; se invece il giudizio negativo riguarda *in toto* la materia, francamente non si vede come gli argomenti individuati dalla normativa (pur nella loro necessaria indeterminatezza) possano essere visti sotto una luce negativa.

Vale la pena di chiedersi se polemiche simili a quelle viste sopra potrebbero verificarsi anche in Italia, dopo che nell'anno scolastico 2008-2009 (mediante la legge 30 ottobre 2008, n. 169) è stato introdotto il “nuovo” insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», un monte ore annuale di 33 ore affidato all'insegnante di storia (e in un primo tempo pensato come disciplina trasversale).

La scelta del nome della disciplina, nelle intenzioni del ministero, non era affatto casuale: il termine «cittadinanza» si ricollega alla «capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello [...], nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro»; il riferimento alla Costituzione, invece, va al di là dello studio della Carta fondamentale, ma permette agli studenti di costruirsi una «mappa di

<sup>18</sup> A. OLLERO TASSARA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), *Catecismo legal*, pubblicato il 3 giugno 2009 sul sito internet [www.abc.es](http://www.abc.es) (ABC.es: Noticias de España y del Mundo).

<sup>19</sup> Il verbo greco  $\eta$  (katecheo) significa «istruisco a viva voce» e, prima ancora di avere un qualunque significato religioso, sta ad indicare l'azione cardine dell'insegnamento.

<sup>20</sup> L'espressione è tratta di nuovo dall'articolo di A. OLLERO TASSARA.



valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli»<sup>21</sup>. Se si dà uno sguardo sommario a queste “dichiarazioni d’intenti”, si può notare la presenza della parola «valori», già potenzialmente rischiosa in base a quanto si è visto prima.

Il giudizio non cambia affatto se si passa a esaminare il contenuto della materia per ogni ciclo di scuola, così come stabilito dal Documento di indirizzo per la sperimentazione della materia. In particolare, per la scuola dell’infanzia tra gli obiettivi d’apprendimento si ritrova «spiegare come e quanto ci sente legati alla propria famiglia, alla propria comunità, alla propria scuola, al proprio Paese, al mondo» mentre tra le situazioni di verifica c’è la gestione di conflitti; alla scuola primaria si lavora, tra l’altro, su «significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i cittadini» e sul «superamento del concetto di razza e la comune appartenenza biologica ed etica all’umanità», verificando se i bambini alla fine sono in grado di «riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali», come pure di «identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi di intervento per contrastarli» ed «esercitare responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale». Qualcosa di simile si registra per le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovviamente con livelli di complessità ed elaborazione diversi: tra i momenti di verifica previsti per le scuole superiori, si segnalano «imparare a utilizzare il linguaggio dei sentimenti, delle emozioni e dei simboli, tendo conto delle differenze storiche e culturali di cui sono espressione» e «riconoscere il valore etico e civile delle leggi, nonché le modalità con cui tale valore è tutelato nel processo nazionale e internazionale che le crea e le introduce negli ordinamenti giuridici».

Sebbene molte di queste affermazioni siano piuttosto simili a quanto si è incontrato nei *curricula* spagnoli e, dunque, siano potenzialmente oggetto di contestazione da parte di taluno, è lecito non aspettarsi alcun fenomeno simile a quello visto in Spagna. Innanzitutto – lo si è già detto – l’Italia ha ormai una lunga tradizione di insegnamento (purtroppo non sempre costante ed approfondito, se non addirittura relegato alle ore “lasciate libere” dalle lezioni di storia) dell’educazione civica, con modalità e nomi variabili («Studi sociali», «Educazione alla convivenza civile», «Educazione civica e cultura costituzionale», fino all’ultima «Cittadinanza e Costituzione») e non risulta che, nel tempo, vi siano state particolari opposizioni a tutto ciò. I libri di testo, in ogni caso, danno una grande rilevanza agli aspetti “istituzionali” della materia, legati all’ordinamento italiano o internazionale e lasciano relativamente meno spazio ad altri aspetti teoricamente più “delicati” (ciò è visibile soprattutto nei volumi più recenti, usciti dopo l’istituzione della nuova materia); anche quanto resta riconducibile a un’educazione etico-sociale, all’atto pratico sembra sempre trattato in modo generalmente condivisibile e non “fazioso”. Sembra dunque difficile immaginare una violazione della libertà di insegnamento o di educazione dei genitori a proposito della materia «Cittadinanza e Costituzione», anche in un periodo ricco di tensioni sul terreno della laicità come quello che si sta vivendo.

Vale la pena, infine, sottolineare con forza l’importanza dello studio della Costituzione fin dalla scuola dell’infanzia (ovviamente con la dovuta considerazione per l’età dei discenti): si tratta probabilmente dell’unica soluzione in grado di mantenere viva nei giovani una “memoria costituzionale”, la cui attualità è fuori di dubbio. Se «conoscere i propri diritti costituzionali è premessa per poterli esercitare», dunque per una pratica attiva della cittadinanza, e la conoscenza dei meccanismi istituzionali sono il miglior antidoto (o vaccino, se si considera nello specifico

---

<sup>21</sup> Frasi tratte dalle diapositive di presentazione della materia di Cittadinanza e Costituzione, utilizzate dal MIUR il 4 marzo 2009 per la presentazione del documento d’indirizzo (e reperibili nel sito internet <http://iostudio.pubblica.istruzione.it/>).

l'istruzione in età scolare) contro l'antipolitica e la cattiva politica<sup>22</sup>, non può che essere positivo qualsiasi progetto che consenta ai "cittadini in formazione" una conoscenza sempre più approfondita della Costituzione e del suo mondo. Ciò, naturalmente, a patto che l'insegnamento avvenga in modo chiaro, con un monte ore congruo, definito e non intaccabile da altre materie, con strumenti didattici (libri, documenti, supporti multimediali) adeguati, con una valutazione autonoma che dia dignità al programma svolto e con docenti che abbiano alle loro spalle una preparazione specifica per la materia loro affidata<sup>23</sup>: diversamente si rischia di vanificare un progetto che, nelle intenzioni, è assolutamente valido e meritorio.

---

<sup>22</sup> V. A. PUGIOTTO, *La Costituzione tra i banchi di scuola*, relazione svolta a Padova, 6 novembre 2008, nell'ambito dell'iniziativa ExpoScuola 2008, promossa dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Non a caso l'autore cita l'introduzione dell'insegnamento di Educazione alla cittadinanza nel sistema educativo spagnolo (con annesse polemiche politiche e religiose, leggibili anche tra le righe della sentenza commentata) e ricorda la diversa genesi dell'analogo insegnamento in Italia.

<sup>23</sup> Si tratta delle stesse preoccupazioni espresse da PUGIOTTO (nel suo intervento sopra citato), motivate dall'assenza di previsioni in tal senso all'interno del d.l. 1 settembre 2008, n. 137, poi convertito con modificazioni nella l. 30 ottobre 2008, n. 169. L'esperienza diretta del sottoscritto ha permesso di verificare come circolari successive del ministero o le azioni a livello delle singole scuole abbiano dato soluzione ad alcuni problemi (magari legati al monte ore o alla preparazione dei docenti), mentre rimangono purtroppo intatti altri problemi, legati ad esempio all'effettivo svolgimento della materia e alla sua configurazione autonoma.